

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

**AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE
ATTIVITA' FORMATIVE**

L'assessore

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R.S. n.25 del 1951 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n°68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Visto il D.P.R. 10 ottobre 2000, n° 333 pubblicato sulla GURI n°270 del 18/11/2000;

Vista la circolare assessoriale 30 marzo 2001, n°4 "Disposizioni in materia di collocamento ed inserimento lavorativo dei disabili";

Considerato che:

- l'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, prevede la stipula, fra i servizi competenti e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera comparativamente più rappresentativi a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'art.1, comma1, lettera b), della L.381/91 e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, di convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate dalle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al Dlgs. 469/97 e successive modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative medesime da parte delle imprese associate o aderenti.;
- Lo stesso art. 14 costituisce uno strumento **integrativo e non alternativo** rispetto alla normativa vigente in materia che favorisce e rende maggiormente praticabile **l'inserimento lavorativo di soggetti disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;**
- Con l'art. 11 della legge regionale n. 24 del 26 novembre del 2000 vengono demandate alla Commissione regionale per l'Impiego le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 sopracitato;
- con l'art. 26 della stessa L.R. 24 viene stabilito che i criteri e le procedure di avviamento dei disabili sono assunti dall'Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'Impiego e che, inoltre, in attesa dell'istituzione dei Comitati tecnici di cui all'art. 6 del Dlgs. 469/97 e successive modificazioni, i relativi compiti sono assolti dai Comitati di sostegno dei disabili, istituiti presso gli Uffici provinciali del Lavoro, che secondo il disposto dell'art. 27 della L.R. 24/2000, in Sicilia, sono individuati quali **uffici competenti** per l'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili.

- Con l'art. 37 della L.R. n. 15/2004 gli adempimenti applicativi del decreto legislativo n.276 /2003, del D.lgs. 181/2000, come modificato dal D.lgs. n. 297/2002, sono definiti dall'Assessore regionale per il Lavoro e le procedure di concertazione con le forze sociali sono attuate attraverso la Commissione regionale per l'Impiego;

Visto il D.A. 13 gennaio 2006, di approvazione della “*convenzione quadro*” ex art. 14 del D.lgs. n 276/2003, entrambi pubblicati sulla GURS n. 10, PARTE I del 24 febbraio 2006;

Vista la richiesta di modifica della predetta “*convenzione quadro*”, pervenuta dall'UPL di Palermo, prot. n. 2079 del 31 marzo 2010, nella parte riguardante la percentuale massima di unità di disabili avviabili tramite convenzione ex art. 14, comma1, del D.lgs. 276 precitato, rispetto al numero complessivo di unità da assumere, scaturenti dall'applicazione dell'art. 3 della legge 68/99, qualora ricorra la circostanza che il datore di lavoro, avente più sedi operative, in diversi ambiti regionali, intenda assumere un numero maggiore di unità rispetto alla quota spettante, avendo avuta concessa, con decreto ministeriale, apposita compensazione territoriale prevista dalla stessa legge;

Vista la nota prot. n. 16620/L/CRI del 6 maggio 2010 della Segreteria della CRI, con la quale viene comunicato che la Commissione regionale per l'Impiego, nella seduta del 29 aprile 2010, ha approvato la proposta modificativa anzidetta, di cui alla bozza allegata alla nota 868 del 15 aprile 2010 del Servizio III Agenzia, nella formulazione che segue:

L'art. 5, comma 5, della Convenzione Quadro, ex art. 14 del D.lgs.276/2003, approvata con D.A. 13 gennaio 2006 e pubblicata nella GURS, parte I, del 24 febbraio 2006, nella parte riguardante “*datori di lavoro che occupano oltre i 50 dipendenti: massimo 30 % con arrotondamento all'unità superiore*” è così modificata: “*datori di lavoro che occupano oltre i 50 dipendenti: oltre il 30%, qualora tale eccedenza scaturisca dalla concessione ministeriale di compensazione territoriale aumentativa di unità da assumere in Sicilia rispetto alla quota prevista dalla legge.*”

Ritenuto necessario in virtù di quanto sopra specificato, procedere alla modifica della sopracitata “*convenzione quadro*” ex art. 14 del D.lgs. 276/ 2003, nel testo deliberato dalla C.R.I. nella seduta del 29 aprile 2010, atteso, inoltre, che tale modifica non confligge con le norme richiamate e che la stessa costituisce, invece, un ampliamento delle opportunità di inserimento per gli iscritti nelle liste provinciali ricadenti nel territorio siciliano, aventi particolari difficoltà di integrazione lavorativa nel ciclo produttivo ordinario.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui s'intendono ripetute e trascritte, è approvata e resa esecutiva nel testo approvato dalla Commissione regionale per l'Impiego nella seduta del 29 aprile 2010, la modifica dell'art. 5, comma 5, dello schema di *Convenzione Quadro*, ex art. 14 del D.lgs.276/2003, approvata con D.A. 13 gennaio 2006 e pubblicata nella GURS, parte I del 24 febbraio 2006 come segue:

L'art. 5, comma 5, della Convenzione Quadro, ex art. 14 del D.lgs.276/2003, approvata con D.A. 13 gennaio 2006 e pubblicata nella GURS, parte I del 24 febbraio 2006, rubricato “*Percentuale massima di copertura dell'obbligo riconosciuta*”, nella parte riguardante “*datori di lavoro che occupano oltre i 50 dipendenti: massimo 30 % con arrotondamento all'unità superiore*” è così modificata:

-datori di lavoro che occupano oltre i 50 dipendenti: oltre il 30%, qualora tale eccedenza scaturisca dalla concessione ministeriale di compensazione territoriale aumentativa di unità da assumere in Sicilia rispetto alla quota prevista dalla legge.

Art. 2

I Servizi provinciali del Lavoro sono onerati dell'applicazione della modifica di cui all'art. 1 e dei connessi adempimenti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sulla GURS e disponibili sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro

Palermo, lì 7 giugno 2010

F.to L'Assessore
(On.le Nicola Leanza)